



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 184 del 17 MAR. 2023

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

**OGGETTO:** Rimborso ai sensi dell'art. 67 del CCNL Area Sanità al Dott. G.C.  
delle spese legali sostenute nel proc. civile R.G. N. 1881/2006 definito con sentenza n. 92/2016

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 16 MAR. 2023

L'estensore

Cannata Valeria

U.O.C. AFFARI GENERALI  
Il Responsabile del Procedimento

AVV. GIOVANNI TOLOMEI

U.O.C. AFFARI GENERALI  
Il Direttore della Struttura

AVV. GIOVANNI TOLOMEI

Autorizzazione di Budget	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione con Fondi Vincolati	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione sul Piano degli Investimenti	n. _____ sub _____ anno _____
Autorizzazione su Fondi rischi/oneri	n. _____ sub _____ anno _____
Altro _____	n. _____ sub _____ anno _____

☒ Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale

☐ Non comporta impegno di spesa

**VISTO CONTABILE**

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il funzionario

[Signature]  
17 MAR. 2023

Il Direttore U.O.C.

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale

[Signature]

Il \_\_\_\_\_, il Direttore della U.O.C. \_\_\_\_\_, in esecuzione

della delega conferita con Delibera n. 2017 del 02.08.2019, confermata dal Commissario Straordinario, Dott.

Fabrizio Russo, con Delibera n. 2803 del 30/12/2022, adotta il presente provvedimento

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico  
dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del  
3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i.,

dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot.  
n. \_\_\_\_\_

**ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE**

- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l’Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

Vista la istanza del Dott. G.C., dirigente medico matr. 71088, acquisita al prot. n.° 1566/2023 dl 6.3.2023 con la quale chiede il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa, nel procedimento civile n. 1881/2016 definito con sentenza n. 92/2016 del Tribunale di Ragusa che ha affermato la assenza di responsabilità in capo al dott. G.C. ;

Considerato che l’Azienda disciplina il rimborso delle spese legali sostenute dal proprio personale per la giudizio, in applicazione dell'art. 41 del DPR 270/87, che già prevedeva tale principio, prima della privatizzazione del pubblico impiego, ed oggi in virtù dell’art. 67 CCNL Area Sanità del 19/12/2019, con il regolamento aziendale approvato con delibera n.° 719 del 1 aprile 2015 e successiva modifica con delibera n.° 214 del 8.2.2018;

Vista la documentazione prodotta dall’interessato a corredo della propria istanza e, in particolare, la parcella e relative fatture dell’avv. Enrico Buscemi per complessive Euro 8.999,96 al lordo di IVA e CPA che risulta redatta secondo il valore minimo delle vigenti tariffe, di cui al D.M. n. 55/2014 (valore della controversia Euro 250.000, scaglione da Euro 52.000 al Euro 260.000) in ossequio a quanto previsto dal regolamento Aziendale come sopra approvato e conformemente alle disposizioni in materia;

Vista la direttiva del Commissario Straordinario che dispone di procedere al rimborso richiesto ;

Vista la sentenza del Tribunale di Ragusa del 20.12.2022 resa nel similare procedimento n.26/2016 nella quale si afferma il diritto del dipendente al rimborso delle spese legali in tutti i casi in cui il procedimento si sia concluso favorevolmente per il dipendente, interpretando tale dizione in senso sostanziale “come risultato finale di assenza di responsabilità”;

Considerato che, tenuto conto della attività svolta dal difensore e documentata con la trasmissione di tutti gli atti di causa, il rimborso dovuto è corretto ;

Preso atto che il Settore Economico Finanziario ha autorizzato per l’anno 2023 la spesa sul conto di costo **n. 502020122** denominato “Rimborso spese legali ai dipendenti” a cura del settore risorse umane

**DETERMINA**

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nel procedimento civile n. 1881/2006 del Dott. G.C. dirigente medico matr. 71088, definito con sentenza n. 96/2016 del Tribunale di Ragusa, non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo all’istante;
- Liquidare e pagare la somma di €. 8.999,96documentata dalle fatture emesse dall’avv. Enrico Buscemi e dagli atti di causa, al Dott. G.C. dirigente medico matr. 71088, e che risulta in linea con il regolamento Aziendale in materia;
- Dare atto che le generalità sono secretate a tutela della privacy e possono essere visionate nell'allegata busta ai fini del detto rimborso che verrà effettuata a cura del settore risorse umane.